

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI DI VIGNOLA E L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA TERRE DI CASTELLI "GIORGIO GASPARINI" PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AUTONOMIA ABITATIVA PER DISABILI "LA CASA DI NELLO" DI SAVIGNANO S/PANARO.

L'anno 2023 con la presente scrittura privata, sottoscritta in modalità elettronica, da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- **L'Unione Terre di Castelli**, con sede legale in via G. Bellucci,1- 41058 Vignola (MO) C.F./P.I.:02754930366 - rappresentata da Dr.sa Monica Rubbianesi in qualità di Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione Terre di Castelli, che sottoscrive il presente atto in base al provvedimento del Presidente dell'Unione n. ... del, di seguito denominata anche "Unione",

E

- **L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli "Giorgio Gasparini"** di Vignola, con sede legale in Vignola via Libertà, 799 P.I./C.F. 03099960365, soggetto gestore dell'immobile destinato alla realizzazione del progetto "Dopo di noi" di Savignano s/P - rappresentata da Paola Covili, in qualità di direttore che sottoscrive il presente atto in esecuzione della delibera n.... del dell'Amministratore Unico ASP;

RICHIAMATE:

- la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e in particolare, l'articolo 3, comma 3, che definisce la connotazione di gravità delle condizioni di disabilità e l'articolo 4 che definisce le modalità di accertamento;
- la legge n. 328 del 08 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'articolo 14 concernente i

progetti individuali per le persone disabili;

- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità formulata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009, e in particolare l'articolo 3, che definisce i principi generali e l'articolo 19, concernente la vita indipendente e l'inclusione nella società;
- la legge n. 112 del 22 giugno 2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" ed in particolare l'articolo 3 che al comma 1 istituisce il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare;
- il Decreto Interministeriale attuativo del 23 novembre 2016, con il quale sono stati stabiliti in particolare i requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo di cui alla legge n.112/16;
- la DGR n.733 del 31 maggio 2017 "Programma per l'utilizzo del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare L.112/2016 e Decreto 23/11/2016";
- la DGR n.291 del 25 febbraio 2019 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L. 112/2016 (Dopo di noi). Indirizzi e riparto risorse esercizio 2018";
- la DGR n.1857 del 14 dicembre 2020 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L. 112/2016 (Dopo di noi). Indirizzi e riparto risorse esercizio 2019";
- la DGR n.1921 del 22 novembre 2021 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare L. 112/2016 (Dopo di noi). Indirizzi e riparto risorse esercizio 2020";
- la DGR n. 1080 del 27 giugno 2022 "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità

grave prive del sostegno familiare L. 112/2016. Programmazione Risorse Decreto 7/2021”;

PREMESSO CHE:

- Il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 11 del 28/02/2019 ha approvato la nuova Convenzione tra l’Unione Terre di Castelli ed i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola e Zocca per la partecipazione, in qualità di soci, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”;
- Il Comitato di Distretto con delibera n.7 del 21/09/2017 “Approvazione del programma per l’utilizzo del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha approvato azioni diversificate integrate con i servizi già presenti nel Distretto di Vignola, fra le quali la ristrutturazione di una soluzione alloggiativa e la sperimentazione di attività di “Palestra dell’autonomia”;
- Il Comitato di Distretto con delibera n. 2 del 04/02/2021 “Progetto per l’implementazione di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi - Approvazione” ha approvato il progetto di residenzialità definendo le finalità, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, le caratteristiche dei beneficiari, i contenuti e le metodologie di realizzazione;
- Il Comitato di Distretto con delibera n.5 del 28/04/2022 “Approvazione rinnovo convenzione con Associazione Magicamente Liberi APS nell’ambito del progetto per la realizzazione di esperienze di residenzialità e autonomia del dopo di noi” ha rinnovato la succitata convenzione;
- Il Comitato di Distretto con delibera n. 23 del 12/10/2022 “Delibera di Comitato di Distretto n.2/2021. Provvedimenti” ha approvato il Protocollo esecutivo prima fase di

attuazione del progetto per l'autonomia abitativa di persone con fragilità "Dopo di noi" e la Disciplina sperimentale per l'utilizzo dell'alloggio per il dopo di noi;

- Il Comitato di Distretto con delibera n.7 del 17/04/2023 "Delibere di Comitato di Distretto n.2/21, n.5/22 e n.23/22. Provvedimenti" ha individuato come soggetto gestore del progetto sperimentale di esperienze di residenzialità e autonomia del Dopo di Noi ASP Terre di Castelli "G. Gasparini" mettendogli anche a disposizione l'immobile "La Casa di Nello" e contestualmente ha prorogato gli atti di cui alle succitate delibere;

PRESO ATTO CHE:

l'Unione Terre di Castelli, rappresentata dall'Arch. Umberto Visone, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica dell'Unione Terre di Castelli, ha sottoscritto un Contratto di Comodato gratuito di immobile urbano ad uso abitativo (ex art.1803 C.C.) REP. n. 103/2018, per l'immobile sito nel Comune di Savignano sul Panaro in via Abruzzo n. 32 per la realizzazione del progetto "Dopo di noi" finalizzato all'assistenza di persone con disabilità grave sole o con una rete familiare non in grado di garantire loro un supporto, anche con analisi di prospettiva. In applicazione di quanto previsto all'art.7 del Contratto, l'Unione Terre di Castelli ha richiesto e ottenuto dalla proprietà il consenso a concedere la gestione dell'immobile per la realizzazione del progetto "Dopo di noi" all'ASP Terre di Castelli G. Gasparini" di Vignola, come disposto dal Comitato di Distretto con delibera n. 7 del 17/04/2023.

DATO ATTO CHE:

il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e i richiami del presente contratto, nonché tutti gli atti e i documenti ivi citati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di autonomia abitativa per disabili denominato "La Casa di Nello" sito in via Abruzzo n. 32 - Savignano s/Panaro (MO), non soggetto ad autorizzazione al funzionamento ma a vigilanza e controllo ai sensi della DGR n.564/00 e s.m.i..

Nel primo periodo di validità del presente contratto il soggetto gestore ASP, presso l'appartamento "La Casa di Nello", continuerà a sperimentare e realizzare attività che favoriscano il mantenimento e/o l'acquisizione di abilità e autonomie delle persone disabili coinvolte nel progetto al fine di implementare gradualmente in un secondo momento esperienze di residenzialità fino ad arrivare alla convivenza stabile di massimo n.5 ospiti.

ART. 3 - DURATA

Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto decorrono dal 01 luglio 2023 e sono validi fino al 31/12/2025.

Il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori massimo 30 mesi, facoltà che potrà essere esercitata anche in maniera disgiunta, previa adozione di apposito atto

amministrativo.

ART. 4 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

L'appartamento "La Casa di Nello" è destinato ad accogliere, per una soluzione residenziale stabile fino ad un massimo di n.5 persone disabili di norma dello stesso sesso, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti nel Distretto di Vignola, sole o con una rete familiare non in grado di garantire loro un supporto, anche con analisi di prospettiva con disabilità grave ai sensi della L. 104/92 art.3 comma 3 e in grado di affrontare percorsi di rafforzamento della propria autonomia e indipendenza con sufficienti o minime capacità relazionali e autonomie di base.

Nella fase antecedente alla realizzazione del progetto di residenzialità continuativa, sono ammessi alle esperienze di "Palestra delle autonomie" adulti disabili che abbisognano di un accompagnamento verso l'autonomia attraverso l'inserimento in programmi di accrescimento della consapevolezza, di sviluppo delle competenze e delle abilità per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e le persone con disabilità che necessitano di un percorso di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale, a tal fine i progetti personalizzati devono essere condivisi con i competenti servizi ed integrarsi con gli altri interventi di inclusione già in essere.

Sono esclusi dal progetto gli adulti disabili gravi con:

- problemi sanitari complessi che richiedono assistenza sanitaria continuativa e/o giornaliera;
- problemi comportamentali/psichici e/o relazionali, che richiedono interventi ad alto carico assistenziale con rapporto 1:1, o comunque non compatibili nella prospettiva residenziale in un contesto di gruppo appartamento;

- persone con autonomie/abilità ridotte che richiedono interventi di alto carico assistenziale, per le quali non è possibile sviluppare abilità/competenze coerenti con gli obiettivi del progetto.

ART. 5 - AMMISSIONE E DIMISSIONE DEGLI OSPITI DEGLI OSPITI

L'ammissione al servizio sarà effettuata dall'Ufficio di Piano, previa individuazione dei possibili partecipanti al progetto da parte del Servizio Sociale Territoriale e valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) integrata dall'ente gestore all'occorrenza che provvederà anche alla definizione del Progetto di Vita Individualizzato, secondo le direttive dell'art.14 della L. 328/2000 e della L. 112/2016.

Sarà compito del Servizio Sociale in seguito a verifiche col gestore e l'UVM, decidere la dimissione dell'utente perché non più idoneo a proseguire l'esperienza.

La dimissione può aver luogo per le seguenti motivazioni:

- dimissione volontaria dell'ospite;
- dimissione a seguito di modifica del progetto e/o del verificarsi di eccezionali condizioni incompatibili con la permanenza dell'ospite nell'alloggio;
- ricovero presso altre strutture residenziali e/o soluzioni abitative;
- decesso.

ART.6 - RUOLO DELLE PARTI

Il soggetto gestore ha la responsabilità della realizzazione e gestione nel suo complesso del progetto, in particolare per quanto riguarda gli aspetti socio educativi relativi alle attività con i soggetti destinatari del progetto e delle relazioni tra i partecipanti, le famiglie, il volontariato e la comunità.

Si occuperà anche del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro

di cui al D.Lgs 81/2008 con riferimento al personale ASP coinvolto.

L'Unione Terre di Castelli svolge, attraverso l'Ufficio di Piano, il ruolo di committenza, di indirizzo, monitoraggio e verifica del progetto e dell'ammissione e dimissione formale degli utenti al servizio. Inoltre attraverso il servizio Sociale Territoriale individua i soggetti destinatari e partecipa alla valutazione degli stessi e alla definizione del progetto di vita individualizzato; mentre attraverso l'Ufficio tecnico, come definito nel contratto specifico, si occupa della manutenzione dell'immobile e dei rapporti con la proprietà.

ART. 7 - PRESTAZIONI DEL GESTORE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore realizzerà il servizio di autonomia abitativa per disabili, garantendo nel primo periodo di validità del contratto, le azioni propedeutiche al sostegno e supporto delle abilità e delle autonomie dei singoli soggetti che frequentano la "palestra delle autonomie" al fine di giungere ad individuare, di concerto con il Servizio Sociale Territoriale, i soggetti che sperimenteranno la convivenza stabile nell'appartamento.

Nello specifico garantirà:

- la programmazione e gestione di attività finalizzate al mantenimento, acquisizione e sviluppo di autonomie e competenze che facilitino la possibilità di progetti di vita indipendente;
- il coinvolgimento degli utenti nel rispetto di quanto indicato nel Progetto di vita individualizzato, garantendo loro, per quanto possibile, la massima espressione delle potenzialità, autonomie e capacità possedute;
- i rapporti con le famiglie/caregiver dei beneficiari del progetto in accordo con la Committenza;

Nel momento di avvio della convivenza presso "La Casa di Nello" e comunque per la

durata del presente contratto, il soggetto gestore dovrà garantire:

- il coordinamento del servizio e le azioni necessarie per la realizzazione e la gestione del progetto nelle sue diverse fasi;
- il supporto nelle attività della vita quotidiana (supervisionare la pulizia dei locali, organizzare inizialmente i tempi all'interno dell'appartamento, controllare e gestire le spese legate all'attività, ecc);
- l'assistenza tutelare agli ospiti, condividendo con la committenza ulteriori forme di intervento all'occorrenza necessarie;
- di norma il sostegno alla preparazione pasti, qualora necessario e/o a seguito di valutazione di opportunità, e/o, in casi straordinari, la loro fornitura e/o somministrazione;
- l'attivazione e il coordinamento di attività eventualmente svolte da volontari e/o associazioni;
- il coordinamento e monitoraggio di ogni singolo progetto individualizzato in collaborazione con tutti i soggetti previsti dal PEI/PAI;
- il supporto al mantenimento delle relazioni affettive di riferimento;
- stimolare gli utenti alla socializzazione e alla partecipazione ad attività ricreative in sinergia con l'offerta del territorio,
- organizzare le attività di supporto (es. trasporto) e la vigilanza notturna, eventualmente anche con la collaborazione dell'associazionismo e del volontariato singolo oltre che attraverso la valutazione di dispositivi di Telesoccorso/teleassistenza o similari da valutare anche in relazione alle caratteristiche degli ospiti e alla fase del progetto;
- il coordinamento e il monitoraggio di ogni singolo progetto individualizzato in relazione ai bisogni complessivi legati alla quotidianità, garantendo il raccordo tra

interventi di assistenza tutelare, se organizzati da altro gestore, e gli interventi di sostegno alla quotidianità;

- il raccordo con il medico di Medicina generale e/o servizi sanitari; mera supervisione/monitoraggio, se previsto da PAI e/o all'occorrenza, dell'assunzione autonoma dei farmaci da parte degli ospiti; o in altri casi se necessario provvedendo direttamente, in base a protocolli operativi che saranno previsti con i servizi competenti.
- il presidio e la gestione delle dinamiche relazionali interne all'alloggio;
- la cura dell'integrazione con l'eventuale servizio semiresidenziale o altro servizio/attività lavorativa, ecc. frequentato dalla persona disabile inserita nell'alloggio;
- la predisposizione di una carta dei servizi che preveda, a titolo meramente esplicativo, la descrizione delle attività svolte, le prestazioni erogate, la dotazione di personale, i turni e compiti a seconda della tipologia degli ospiti presenti, le forme di collaborazione con i volontari, le modalità di tenuta della documentazione;
- la predisposizione di un "patto di convivenza tra inquilini", che dovrà definire le regole di vita comunitaria e i diritti e doveri degli utenti inseriti;
- la presenza di un registro degli ospiti dove registrare le entrate e le uscite, anche giornaliera, e la presenza di una cartella utente individuale dove devono essere conservate le indicazioni di carattere socio sanitario e il progetto di vita personalizzato, aggiornato periodicamente, di concerto con il SST;
- la riservatezza rispetto alla gestione dei progetti di vita degli utenti;
- la gestione delle quote di compartecipazione a carico degli utenti (coerentemente con quanto definito all'art. 11 del presente contratto e agli atti che verranno emanati dal Comitato di Distretto);

- la programmazione periodica delle attività comuni.

La programmazione delle attività dovrà prevedere soluzioni operative e organizzative che, a partire dalla centralità della persona disabile creino le condizioni per una vita autonoma, anche se opportunamente supportata, secondo modalità legate non solo agli aspetti di natura socio-assistenziale ma che in generale promuovano anche i diversi aspetti del benessere, del rafforzamento della rete soggettiva della persona disabile, della sua capacità di fruire delle risorse, di sviluppare le sue abilità, al fine di prepararla a vivere per periodi più o meno lunghi della propria vita in maniera autonoma.

Il servizio deve essere reso ed organizzato nell'appartamento "La Casa di Nello" e nel territorio, sulla base delle indicazioni e clausole contenute nell'atto di messa a disposizione dei locali e le attività devono essere svolte nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio, oggetto del presente contratto è definita dal Comitato di Distretto sulla base delle indicazioni e risorse regionali specifiche e sarà adeguato alle varie fasi dell'evoluzione del progetto, come meglio indicato in successivi atti.

ART. 9 - COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio nella fase di avvio e per il primo periodo di sperimentazione sarà costruito tenendo conto delle seguenti spese sostenute dal soggetto gestore nei termini seguenti:

- il reale e totale costo del personale, in base alle ore svolte dalle singole figure professionali coinvolte nel progetto;
- il costo delle pulizie realizzate da soggetto esterno;

- il costo per il servizio di trasporto: verrà rimborsata, previa rendicontazione, la quota derivante dai km effettivamente percorsi riferita ai costi dei mezzi sulla base della tariffa ACI annualmente aggiornata o in caso di mezzi afferenti ai servizi CSRD I Portici o Laboratorio Caspita il solo costo del carburante;
- il costo delle spese di socializzazione ed inclusione fino ad un massimo di 4 mila euro annui, fatte salve eventuali particolari progettualità da condividere preventivamente con la Committenza;
- le eventuali spese effettivamente sostenute e rendicontate per le attività svolte con i partecipanti al progetto, di norma non superiori a euro 100 settimanali;
- le spese di assicurazione

Altre voci che previo accordo con la committenza si rendessero necessarie e funzionali alla realizzazione del servizio.

Tale modalità potrà essere modificata, con apposito atto, adeguandola alle varie fasi dell'evoluzione del progetto.

ART. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura. L'Unione si impegna a liquidare al Gestore il costo delle spese sostenute, documentate e fatturate.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DEGLI UTENTI

La quota di contribuzione a carico degli utenti è definita dal Comitato di Distretto sulla base della normativa e delle disposizioni regionali in materia di compartecipazione alle spese.

Nella fase di avvio dell'esperienza (fino al 31 dicembre 2023) non è prevista alcun costo di compartecipazione da parte dell'utente se non eventualmente quello derivante da

attività di socializzazione specifiche quali, come esempio: pizza, gelato, cinema, ecc.

Nella fase di sperimentazione della convivenza, sia per brevi periodi, fine settimana o un mese, fino ad arrivare alla convivenza continuativa verrà definita una quota di compartecipazione alla spesa che terrà conto dell'utilizzo dell'immobile, costi per utenze, vitto, spese personali e operatori, ma sarà oggetto di specifici atti successivi.

ART. 12 - MODALITA' DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE

La fatturazione delle quote a carico dell'utente sarà gestita dal Gestore.

ART. 13 - RISORSE UMANE DEL GESTORE

Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e nel servizio oggetto del presente Contratto, dovrà essere con adeguata esperienza nel campo della disabilità e fragilità sociale, in particolare Educatori professionali e Operatori Socio Sanitari.

Dovrà essere presente un Educatore professionale, con funzioni di coordinamento del servizio e in possesso di laurea afferente alle classi educative, sociali, pedagogico-educative, psicologiche (o titoli equipollenti) e/o con formazione ed esperienza professionale adeguata allo svolgimento delle attività oggetto del contratto, con un monte ore variabile a seconda dell'evoluzione del progetto.

Il personale coinvolto nel progetto dovrà essere costantemente aggiornato e formato per poter efficacemente gestire le evoluzioni organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

Al personale impiegato il Gestore deve assicurare:

- il rispetto del contratto di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di

secondo livello e tutte le relative indennità;

- il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss. mm e ii (sorveglianza sanitaria, redazione DVR, procedure di gestione delle emergenze, fornitura, qualora necessaria, dei DPI, Formazione e informazione sui rischi ecc.)

ART. 14 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Gestore è tenuto a presentare apposita relazione periodica sul servizio, e ad assicurare alla Committenza piena collaborazione nello svolgimento delle attività di verifica.

Il monitoraggio, la valutazione ed il controllo, sotto i profili della qualità e dell'appropriatezza, della regolare esecuzione del servizio saranno effettuati dal committente, attraverso l'Ufficio di Piano che potrà avvalersi delle attività svolte dagli Organismi tecnici che assicurano la vigilanza prevista dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento di cui alla DGR 564/2000 e ss.mm.ii.

ART. 15 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel presente contratto. E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico al Gestore stesso o al proprio personale.

2. Il committente non è responsabile dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature del Gestore, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

3. È a carico del Gestore ogni responsabilità sia civile sia penale derivante allo stesso ai sensi di legge nell'espletamento del servizio e delle conseguenti attività di cui al

presente contratto. Spetta al Gestore la copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, il committente, l'Ente proprietario e prestatori di lavoro a causa dell'attività espletata; il contratto assicurativo dovrà prevedere anche la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, nonché dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione.

4. Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del presente contratto, le seguenti polizze assicurative:

a) Polizza n. 65/178349183 con effetto del 31.12.2020, e scadenza al 31.12.2025, rilasciata da Unipolsai, a copertura delle responsabilità civili per danni a terzi (RCT) e per i prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (RCO).

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 10.000.000,00 per ciascun sinistro e con i seguenti sotto limiti:

- sotto limite R.C.O.: 2.500.000,00 per persona;
- sotto limite per sinistro in serie: € 10.000.000,00

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società per anno non potrà essere superiore ad € 15.000.000,00.

ART. 16 - ASPETTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

In considerazione della complessità della progettazione e dell'evoluzione continua della stessa influenzata anche da scelte individuali e familiari, il progetto viene realizzato

proseguendo per fasi progressive, anche attraverso l'implementazione delle attività presso l'alloggio, e prevedendo valutazioni e monitoraggio rispetto l'andamento del progetto e la sua modalità attuativa.

Stante pertanto tale natura sperimentale ed evolutiva del progetto, viene stimato il valore relativo alla prima fase di attività corrispondente ai primi 12 mesi, pari a 135.000,00 euro.

La successiva progettazione e i conseguenti aspetti economici saranno definiti con successivi atti.

ART. 17 - MODALITA' DI REVISIONE, RECESSO e REVOCA

Le Parti possono di comune accordo rivedere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le clausole contrattuali, qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento dei servizi ed attività affidati all'ASP o delle condizioni di conferimento dei servizi ed attività medesimi. Tali modifiche ed adeguamenti non comportano revoca del conferimento dei servizi ed attività di cui al presente atto né deroga alla durata del medesimo. Ulteriori modifiche potranno essere apportate in sede di eventuali nuovi confronti.

Qualora si verificano inadempienze da parte dell'ASP tali da rendere insoddisfacente il servizio, l'Unione, previa intimazione scritta all'ASP medesima, può risolvere il presente contratto anche prima della scadenza.

Le eventuali inadempienze dovranno essere contestate per iscritto dalla parte interessata, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

L'Unione può, inoltre, recedere dal contratto per ragioni di superiore interesse pubblico, anche conseguenti al mutare dei presupposti giuridici e legislativi che ne hanno determinato la sottoscrizione.

La revoca parziale o totale da parte dell'Unione del conferimento di una o più attività di cui ai precedenti articoli comporta la necessaria e conseguente modifica del presente contratto di servizio. Tale revoca deve essere comunicata all'ASP con almeno due mesi di preavviso.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per il Gestore, nei casi di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell'esecuzione degli obblighi stessi.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, possono costituire clausola risolutiva espressa le inadempienze contrattuali come sotto indicate che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio:

- a) mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva;
- b) mancato rispetto degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro.

La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal committente.

3. La risoluzione del contratto opera anche in caso di sospensione unilaterale del servizio.

4. In tal caso il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio solo per la parte regolarmente eseguita, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all'inadempienza contrattuale.

5. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Committente comunica al Gestore,

mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.

6. Il presente contratto, inoltre, è sottoposto alla condizione risolutiva ove, per le vie giudiziali, venga annullata e contestualmente venga dichiarata l'inefficacia giuridica del presente contratto. In tale ipotesi, il Gestore non potrà vantare alcun diritto o aspettativa alla prosecuzione del contratto risolto ed avrà unicamente diritto all'importo dovuto per le prestazioni effettivamente eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto, essendo questo riconducibile alla categoria degli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della legge 241/90, i contenziosi andranno proposti al Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs 104/2010.

ART. 20 - PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il committente e il Gestore si impegnano al rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e si obbligano a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per lo svolgimento delle rispettive attività. Il committente è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti, e il legale rappresentante del soggetto Gestore viene nominato, con la firma del presente contratto, Responsabile esterno del trattamento dati e si impegna a sottoscrivere apposito atto di nomina.

Il committente e il Gestore adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART. 21. ACCESSO AGLI ATTI

Le richieste di accesso agli atti presentate al Gestore, questi risponde previo accordo e apposizione del visto di congruità del Committente. In questo caso l'accesso agli atti non va inserito nel registro degli accessi del Committente.

Per le richieste di accesso presentate ai Committenti, questi - dopo aver acquisito l'opportuna documentazione - rispondono direttamente alla richiesta. In questo caso si segue la procedura prevista dal regolamento di accesso agli atti del committente.

ART. 22 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Non trova applicazione l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di soggetto del perimetro pubblico (Determinazione n. 4 del 7 Luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 aggiornata con delibera n.556 del 31.05.2017 e con delibera 371 del 27 luglio 2022).

Il Gestore comunica per iscritto al committente, tramite pec, i dati del conto corrente contestualmente all'indicazione dei soggetti abilitati ad operarvi.

Il Gestore inoltre s'impegna a dare immediata comunicazione all'Unione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena della notizia dell'inadempimento di proprie eventuali controparti subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni.

Sono a carico del Gestore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua

stipulazione. Le parti danno atto che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, in quanto soggetto pubblico, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/72.

ART. 24 - OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il gestore, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 2bis comma 3) del D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii, si conforma a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

ART. 25 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile, le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica e si intende perfezionato quando l'ultima delle parti lo ha sottoscritto digitalmente.

In caso di sottoscrizione non contestuale, ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

FIRME

Unione Terre di Castelli - Monica Rubbianesi (firma apposta digitalmente)

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Terre di Castelli "G. Gasparini" - Paola Covili
(firma apposta digitalmente)